

5.6 Ritenute previdenziali ed assistenziali

Indice:

- a. Introduzione
- b. Ritenuta fondo pensione
- c. Ritenuta opera di previdenza
- d. Ritenuta fondo credito
- e. Modalità di calcolo
- f. Normativa di riferimento

Nella citazione “ritenute previdenziali ed assistenziali” vengono raggruppate tutte quelle ritenute che sono quantificate sulla retribuzione lorda liquidata al dipendente e versate, per conto dello stesso, agli enti previdenziali.

a. Introduzione

Sulle competenze lorde del personale dipendente gravano ritenute previdenziali di varia natura e misura, in relazione sia alla posizione giuridica nella quale viene a collocarsi il rapporto di servizio del dipendente medesimo (ad es.: TI o TD) sia, ancora, alla natura degli emolumenti attribuibili.

Inoltre, per alcune ritenute sussiste l'obbligo di versare, corrispondentemente, una quota di contributo a carico dell'Amministrazione.

La riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (L. 8 agosto 1995, n. 335) ha istituito presso l'Inpdap, Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, attualmente incorporato nell'INPS, ente pubblico non economico, con effetto dal 1° gennaio 1996, la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.

Conseguentemente sono stati stabiliti i criteri per la determinazione della base imponibile e sono state individuate le aliquote da applicare, nonché sono state definite le modalità di versamento dei contributi all'Inpdap (circolare MEF n. 3 del 15 gennaio 1996).

Sui compensi dei dipendenti amministrati, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, Service Personale Tesoro (SPT) provvede a trattenere, le ritenute previdenziali ed assistenziali ed a gestire i versamenti delle relative somme a favore dell'Ente.

b. Ritenuta fondo pensione

Ai fini del diritto a pensione il dipendente a T.I. ed a T.D. è assoggettato alla ritenuta INPDAP.

Detta ritenuta è fissata nella misura complessiva del 32,95% di cui l'8,80% a carico del lavoratore e il 24,20% a carico dell'Amministrazione.

Per effetto della L. 335/95 e della L. 314/97 il personale è soggetto a tale ritenuta su tutta la retribuzione, intesa come tutto ciò che il lavoratore percepisce dal datore di lavoro in denaro o natura, al lordo di qualsiasi ritenuta.

La base retributiva pensionabile da assoggettare a contribuzione è costituita dalla retribuzione fissa e continuativa, dal 18% di incremento della base pensionabile prevista dagli artt. 15 e 16 della L. 177/76 e dalla retribuzione accessoria eccedente il suddetto 18%.

c. Ritenuta per Opera Previdenza

Il dipendente dello Stato all'atto in cui cessa di lavorare, oltre che alla pensione, se ne ha maturato il diritto, ha in ogni caso diritto o al trattamento di fine servizio (TFS) o al trattamento di fine rapporto (TFR). Tale trattamento viene erogato dall'INPDAP.

Si trovano in TFR tutti i dipendenti a tempo determinato, che vengono assunti a partire dal 30 maggio 2000, data di entrata in vigore del D.P.C.M. 20/12/1999 e tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 (cfr. D.P.C.M. 02/03/2001).

Conservano, invece, il diritto al TFS tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione entro il 31/12/2000, anche in caso di successivo passaggio – a qualsiasi titolo – da un Ente ad un altro purché tale passaggio avvenga senza soluzione di continuità e sempre con contratto a tempo indeterminato.

E' in regime di TFS pure il personale assunto a tempo indeterminato precedentemente al 1° gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici (*Esempio: personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1° settembre 2000 e decorrenza economica 1° settembre 2001*).

Per aver diritto al trattamento, sia esso **TFS** e sia **TFR**, occorre che siano stati effettuati i relativi versamenti a favore dell'**Opera Previdenza**.

Il personale dipendente statale è quindi assoggettato ad una ritenuta del 2,5% (lo Stato concorre con una aliquota base del 7,10%) calcolata sull'80% dello stipendio tabellare, dell' I.I.S. e della tredicesima mensilità e dell'eventuale assegno ad personam a favore dell'Opera Previdenza.

Ciò, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge del 7 agosto 1995, n. 335, nella legge 23 dicembre 1998, 448 e nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/12/1999 e del 2/3/2001.

Anche a decorrere dall'1/1/2011, coerentemente a quanto disposto dall'Inpdap con circolare 17 dell'8/10/2010, le modalità di calcolo del Tfs effettuate dall'applicativo SPT non hanno subito variazioni.

Infatti, come precisato dall'Ispettorato Generale per la Spesa Sociale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la disposizione citata dall'articolo 12, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010, non modifica la natura giuridica dell'indennità di buonuscita ma detta solo una diversa disciplina del computo delle quote della medesima indennità relative alle annualità successive.

Non avviene quindi alcuna abrogazione delle vigenti norme in materia di buonuscita e, i dipendenti per i quali si applica il predetto comma 10 permangono in regime di TFS con regole di computo parzialmente modificate.

Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si ritrovano invece in regime di TFR per aver esercitato diritto di opzione in quanto assunti dopo il 1° GENNAIO 2001, anche se da un lato è stabilito che la contribuzione del 2,5% a carico del lavoratore non è dovuta, dall'altro è anche stabilito che, per tale personale la retribuzione netta percepita resti immutata.

Ciò verrà assicurato mediante riduzione della retribuzione lorda in misura corrispondente al contributo previdenziale soppresso con contestuale recupero in misura pari alla riduzione attraverso contestuale incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul TFR.

d. Ritenuta Fondo Credito

La ritenuta per fondo credito è quella effettuata a carico di tutti i dipendenti statali per aver diritto alle prestazioni creditizie da parte dell'INPDAP.

Essa è pari allo 0,35% applicato sul 118% del totale dello stipendio lordo, depurato della indennità integrativa speciale; la ritenuta sulla indennità integrativa speciale è infatti pari allo 0,35% calcolato sul 100% della indennità stessa e non sulla maggiorazione del 118%; ciò vale sia per contratti a tempo indeterminato che a tempo determinato.

In definitiva la ritenuta per il fondo credito viene calcolata sulla stessa base contributiva considerata ai fini pensionistici.

e. Modalità di calcolo

Le ritenute previdenziali ed assistenziali gravanti su emolumenti arretrati, fondamentali ed accessori, dovuti al personale dipendente vanno operate applicando sugli importi lordi le aliquote percentuali in vigore nei periodi ai quali gli emolumenti stessi si riferiscono e non quelle vigenti al momento dell'ordinazione della spesa (M.P.I. . Gab. nota n. 14080/591 del 4/7/1988).

Occorre ancora precisare che, ai sensi dell'art. 13 della legge 177/1976, al personale che abbia riduzione di assegni in conseguenza di speciali posizioni come: assenza per malattia, aspettativa per famiglia, assenza per gravidanza e puerperio etc., le ritenute previdenziali, ad eccezione di quella per INPDAP, vanno applicate sugli assegni ridotti, nelle percentuali in vigore.

La ritenuta INPDAP, invece, si applica sugli assegni considerati sempre come integralmente percepiti, ancorchè dovuti in misura ridotta.

Discorso a parte merita invece l'indennità di maternità corrisposta al personale a tempo determinato, dapprima ai sensi dell'art. 17, comma 1° e 2° della legge 1204/71 e successivamente dal Decreto Legislativo n. 151 del 26/03/2001, nei periodi eccedenti la durata del contratto.

Questa, infatti, trattandosi di emolumento di natura previdenziale e non retributiva (C.M. n. 317 del 17/11/90) è esclusa da contributi.

Anche l'assegno per il nucleo familiare è escluso dall'assoggettamento ai contributi previdenziali ed è anche esente da tassazione IRPEF.

f. Normativa di riferimento

- ✓ L. 8 agosto 1995, n. 335
- ✓ circolare MEF n. 3 del 15 gennaio 1996
- ✓ L. 314/97
- ✓ M.P.I. . Gab. nota n. 14080/591 del 4/7/1988
- ✓ dell'art. 13 della legge 177/1976
- ✓ Decreto Legislativo n. 151 del 26/03/2001
- ✓ C.M. n. 317 del 17/11/90)